

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI BARBIERE PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione C.C. n. 274 del 28.11.1978 (revocato)

Approvato con deliberazione C.C. n. 231 del 26.8.1986 (sostituito)

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 24.1.1991 (modificato con deliberazione C.C. n. 121 del 30.11.98, con deliberazione CC. n. 44/2004 e con deliberazione C.C. n. 71/04)

Art. 1

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento per "Legge" si intende: la legge 14.2.1963 n. 161 e successive modificazioni contenute nella Legge 23.12.1970 n. 1142 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna, e mestieri affini", la Legge 4.1.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetica", la Legge Regione Toscana 17.10.1994 n. 74 "Disciplina dell'attività di estetica", la Legge 8.4.1985 n. 443 "Legge quadro dell'artigianato". Per requisiti professionali si intende la qualificazione professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.

Per autorizzazione si intende l'attività in essa indicata; per attività di "barbiere" si intende l'attività svolta per solo uomo relativa al taglio, colorazione, decolorazione, permanente dei capelli, barba; per attività di "parrucchiere" si intende l'attività svolta sia in rapporto all'uomo che alla donna inerente ai seguenti servizi: taglio, acconciatura, colorazione, decolorazione, permanente dei capelli; per attività di "estetista" si intende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla faccia, sul tronco e sugli arti del corpo umano il cui scopo è quello di proteggere e migliorare l'aspetto estetico, tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e con attrezzature elettroniche per uso estetico previste dall'allegato 1 della Legge 4.1.1990 n. 1 e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n. 713; per "Istituti di bellezza" si intende l'attività svolta congiuntamente dalle attività di parrucchiere o barbiere e di estetista e/o di altre attività per la cura e la bellezza della persona con non meno di cinque addetti.

Art. 2

Disposizioni

Sono soggette ad autorizzazione l'impresa che esercitano le attività di barbiere, parrucchiere, estetista ed istituti di bellezza che esercitate sia in forma individuale o in forma societaria in luogo pubblico e privato o presso Enti, palestre, alberghi, case di cura, poliambulatori, enti privati anche a titolo gratuito. Le disposizioni di cui al 1° comma si applicano anche nei casi in cui le attività vengano svolte presso il domicilio del richiedente a condizione che i locali non siano stati ricavati con semplici tramezzature e siano distinti e non comunicanti dai locali destinati a civile abitazione e con accesso indipendente. Nel caso in cui al comma precedente, il richiedente l'autorizzazione dovrà sottoscrivere atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali destinati all'attività esercitata.

Le attività previste dal 1° comma non possono svolgersi in forma ambulante.

Art. 3

Commissione

La Commissione è composta da:

- * Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente;
- * Cinque rappresentanti designati dalle categorie artigiane di cui due in rappresentanza della categoria di estetista;
- * Tre rappresentanti designati dalle categorie sindacali dei lavoratori del settore;
- * Comandante dei Vigili Urbani;
- * Un rappresentante designato dal Presidente della U.S.L. competente per il territorio;
- * Un rappresentante designato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano di categoria residente nel Comune di Agliana;

Il Segretario della Commissione è un funzionario del Comune

nominato dal Sindaco. Possono essere altresì designati e nominati membri supplenti.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica per cinque anni.

Alla scadenza del mandato i membri possono essere riconfermati.

La procedura di rinnovo della Commissione va iniziata dai competenti uffici almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Nel caso di mancata designazione di uno o più membri, il Sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede alla nomina autonomamente.

La riunione della Commissione di cui al presente articolo è valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione esprime parere sulle nuove autorizzazioni, sui trasferimenti, sulle modifiche del Regolamento.

Non è richiesto il parere per le autorizzazioni nei casi di subingresso.

Art. 4

Domanda di autorizzazione

La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà contenere:

- * le generalità complete del richiedente;
- * il codice fiscale;
- * la tipologia dell'attività;
- * l'ubicazione dei locali;

Nel caso di Società dovranno essere indicate le generalità dei legali rappresentanti e la denominazione della Società.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- **se trattasi di impresa individuale:**
 - a) attestato di qualificazione professionale;
 - b) pianta planimetrica dei locali;
 - c) dichiarazione del richiedente qualora l'attività venga svolta presso il proprio domicilio in locali non aperti al pubblico;
- **se trattasi di impresa societaria di:**
 - 1) **ATTIVITÀ DI: BARBIERE O PARRUCCHIERE**
 - a) attestato di qualificazione professionale della maggioranza dei soci, se si tratta di impresa prevista dalla Legge 8.4.1985 n° 443 o della persona che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla suddetta legge;
 - b) pianta planimetrica dei locali;
 - c) atto costitutivo della Società regolarmente registrato;
 - d) dichiarazione dei rappresentanti legali, qualora l'attività venga svolta nei locali non aperti al pubblico.
 - 2) **ATTIVITÀ DI ESTETISTA:**
 - a) attestato di qualificazione professionale dei soci e dei dipendenti qualora esercitino professionalmente l'attività;
 - b) pianta planimetrica dei locali;
 - c) atto costitutivo della Società regolarmente registrato;
 - d) dichiarazione dei rappresentanti legali qualora l'attività venga svolta in locali non aperti al pubblico.

Nel caso di domande concomitanti, esse verranno esaminate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) per prima la domanda di trasferimento;
- b) successivamente la domanda di nuova autorizzazione.

Qualora per ciascuno dei sopraindicati punti a) e b) esistano più domande, queste verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la documentazione di seguito indicata:

- 1) attestato di idoneità sanitaria dei locali;
- 2) certificato di destinazione ad uso artigianale o commerciale dei locali;

Art. 5

Requisiti igienico sanitari.

Ferme rimanendo le disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia nonché le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di Igiene, nello svolgimento della propria attività le imprese artigiane dovranno altresì attenersi alle seguenti disposizioni sanitarie:

1)- LOCALI:

- a) I locali dove viene svolta l'attività dovranno essere convenientemente aerati;
- b) L'illuminazione, qualora insufficiente, dovrà essere integrata da illuminazione artificiale;
- c) La pavimentazione dovrà essere in materiale lavabile, le pareti dovranno essere in materiale lavabile o imbiancate con vernici che si prestino allo stesso trattamento;
- d) La porta di accesso ai locali, qualora acceda all'esterno, deve essere munita di tenda idonea ad ostacolare l'ingresso di insetti.
- e) Le finestre dovranno essere munite di rete metallica atte ad impedire l'accesso di insetti.

2)- LOCALI DI SERVIZIO:

- a) I bagni dovranno essere muniti di lavandino con acqua corrente, nonché di finestra o di canna di ventilazione (in tal caso si dovrà applicare alla base un elettroaspiratore collegato al comando luce);
- b) Nei locali di sgombrò dovranno essere collocati: un contenitore metallico o di plastica con coperchio per la raccolta della spazzatura, un contenitore per la raccolta della biancheria utilizza-

ta, un armadio che contenga biancheria pulita, sufficiente a garantire il cambio ad ogni servizio prestato alla clientela.

3)- STRUTTURE MOBILI:

- a) Posti di lavoro - ogni posto di lavoro dovrà essere munito di lavandino di maiolica, servito da acqua calda e fredda, le poltrone adibite a posto lavoro dovranno essere rivestite di materiale lavabile;
- b) Gli strumenti e suppellettili destinati all'attività dovranno essere tenuti separati e regolarmente disinfettati prima dell'uso.

4)- PERSONALE:

- a) Gli addetti dovranno indossare durante il lavoro indumenti in perfetto ordine.
- b) Gli addetti dovranno essere in possesso di tessera sanitaria di cui all'art.14 della L. 30.4.1962 n° 283.
- c) Gli addetti potranno effettuare servizio a domicilio del cliente a condizione che gli strumenti atti all'attività siano contenuti in valigetta idonea.

Art. 6

Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione di cui all'art.3 del presente Regolamento, del parere igienico-sanitario rilasciato dal Presidente della U.S.L. competente per il territorio, entro tre mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione del provvedimento di concessione per il rilascio di autorizzazione.

Art. 7

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- a) non attivi entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione ;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) venga cancellato dall'Albo Provinciale delle Imprese artigiane.

In caso di comprovata necessità il Sindaco proroga i termini previsti ai punti a) e b) del comma precedente.

Art. 8

Zonizzazione

Ai fini del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso in 5 zone come individuate nell'allegata cartografia. Ciascuna zona è contraddistinta da un numero e da diversa colorazione:

ZONA 1 colore verde
ZONA 2 colore arancione
ZONA 3 colore verde
ZONA 4 colore rosa
ZONA 5 colore arancione

Le strade di confine tra una zona e l'altra sono ricomprese all'interno di un'unica zona e pertanto interessano tutti gli edifici con ingresso nelle stesse:

Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della zonizzazione di cui al presente articolo, le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista potranno essere trasferite anche sulla base della precedente suddivisione territoriale stabilita con il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del 24 gennaio 1991, n. 15 così come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale del 30 novembre 1998, n. 121.

Art. 9

Limiti minimi di superficie

Per le domande di apertura di una nuova attività, o al trasferimento della sede dell'attività, sono determinate le seguenti superfici minime:

- a) - Attività delle tipologie di barbiere, parrucchiere ed estetista mq. 20
- b) - Attività delle tipologie di barbiere o parrucchiere abbinati con l'attività di estetica mq. 30
- c) - Attività di Istituti di bellezza mq. 100

La superficie destinata all'attività è costituita dall'area dove l'attività viene svolta, collegata funzionalmente a quella frequentata dal pubblico, compresa quella occupata da poltrone, scaffalature e vetrine.

Non costituisce area di attività quella destinata a deposito, servizi ed uffici.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di subingresso.

“Art. 10

Trasferimento

Per il trasferimento della sede dell'impresa per le attività disciplinate dal presente Regolamento deve intendersi il trasferimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

Il trasferimento della sede dell'attività è subordinato al rispetto delle disposizioni previste degli artt. 9 e 11 del presente Regolamento. *Nel caso di trasferimento dell'attività all'interno della stessa zona, il trasferimento è subordinato a previa comunicazione, da effettuarsi 30 giorni*

prima dell'effettivo spostamento, contenente apposita autocertificazione circa il rispetto della normativa vigente. Il competente Ufficio Comunale trasmetterà avviso dell'avvenuta presentazione della comunicazione ai componenti della Commissione di cui all'articolo 3.

Nel caso di trasferimento di attività già esistenti nell'ambito della stessa zona, dovrà essere osservata una distanza minima di m. 100 tra le attività di parrucchiere e barbiere e di m. 150 tra le attività di estetista.

Qualora il trasferimento sia effettuato per cause di forza maggiore, il Sindaco, sentita la Commissione, concede la deroga alle disposizioni previste al comma 3 del presente articolo ed al successivo art. 11.

Si considerano cause di forza maggiore:

- a) Sfratto giudiziario esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili al titolare dell'autorizzazione;
- b) Incompatibilità con i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Igienico – Sanitario;

Spetta all'interessato dimostrare la sussistenza delle cause di cui al comma precedente. *Allo spostamento dell'attività si applicano i seguenti parametri:*

Il trasferimento nell'ambito della stessa zona sarà concesso nel rispetto delle distanze previste al precedente comma 3) con una tolleranza del 10% delle stesse.

Il trasferimento da una zona all'altra sarà concesso con un abbattimento del 30% delle distanze previste all'art. 11 per la zona dove l'attività andrà ad insediarsi.

È consentito, altresì, un abbattimento del 20% ai minimi di superficie previsti all'art. 9 del presente Regolamento.”

Art. 11

Distanze minime

Il rilascio di autorizzazioni per nuove attività avverrà nei soli casi in cui esista, fra l'esercizio destinato alla nuova attività e quelli esistenti, la distanza minima di seguito riportata per ogni singola zona in cui il territorio comunale risulta suddiviso:

ZONA	DISTANZE		
	PARRUCCHIERE (1)mt*	ESTETISTA (2)mt*	IST. BELLEZZA (3)mt*
1	300	500	400
2	250	400	400
3	300	400	400
4	300	500	400
5	400	550	500

* 1- Distanza fra la stessa tipologia o altra tipologia di parrucchiere e barbiere.

* 2- Distanza fra attività di estetista.

* 3- Distanza fra Istituti di bellezza e attività di parrucchiere, attività di barbiere ed estetista o viceversa.

Le distanze, di cui al precedente comma, vanno misurate fra le due entrate aperte al pubblico prendendo a base le distanze minime della zona delle attività già esistenti, lungo il più breve percorso stradale effettivo. In caso di presenza di ostacoli quali muri di cinta, corsi d'acqua ecc, le distanze vanno sempre misurate lungo il percorso stradale fra le due entrate.

Non vengono determinate le distanze fra le tipologie di parrucchiere o di barbiere, con l'attività di estetica.

Non sarà concessa autorizzazione qualora la distanza fra un istituto di bellezza e l'altro sia inferiore a mt.1.000,=

Art. 12

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un'impresa per le attività definite dall'art. 1 del presente Regolamento, atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, sempre che sia provato, a norma di Legge, il trasferimento dell'impresa ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un'impresa di cui al 1° comma del presente articolo in attività prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sottostanno all'adeguamento delle disposizioni previste dal punto 2 lettera A) dell'art. 5 del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'autorizzazione o il soggetto cui l'impresa sia stata trasferita per causa di morte o donazione.

Il subentrante all'atto del trasferimento dell'impresa, in possesso dei requisiti soggettivi per le attività definite dall'art. 1 del presente Regolamento, può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora non inizi l'attività entro tre mesi dalla data predetta decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività del dante causa.

Nel caso di invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione e inabilitazione del titolare, l'impresa può essere gestita, su richiesta, dal coniuge, dai figli maggiorenni, o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni anche in mancanza della qualifica professionale per un periodo massimo di cinque anni dalla data di acquisto del diritto. Alla scadenza di detto periodo i soggetti a cui sia stata trasferita l'impresa possono continuare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione nei termini previsti dal presente Regolamento, previa decadenza del diritto ad esercitare l'attività.

Art. 13

Norme generali

Le domande dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento: l'ordine cronologico risulta dal numero e dalla data del protocollo generale del Comune di Agliana.

Le domande dovranno essere esaminate ed il provvedimento di accoglimento o di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il provvedimento di diniego dovrà essere motivato.

Il titolare dell'impresa di cui all'art.1 del presente Regolamento che sospenda l'attività oltre un mese, deve dare notizia al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazione di manicure e pedicure e non sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

Le imprese artigiane di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono soggette alle disposizioni di cui al D.lvo 31.03.1998 n. 114.

Gli esercizi autorizzati ai sensi del D.lvo 31.03.1998 n. 114 per la vendita di prodotti cosmetici posso esercitare l'attività di estetista nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Al titolare dell'autorizzazione di una delle attività previste all'art. 1 del presente Regolamento, è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'interno dei locali ove viene svolta l'attività:

- a) l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
- b) il listino con le tariffe applicate per ogni prestazione di servizio;
- c) apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

Art. 14

Orari

Il Sindaco determina, su proposta delle Organizzazioni Sindacali di categoria e dispone, ai sensi dell'art. 36 della L. 8.6.1990 n. 142, gli orari di apertura e chiusura giornaliera delle attività disciplinate dal presente Regolamento, nonché il calendario annuale in occasione delle ricorrenze, delle festività infrasettimanali e delle festività a carattere locale.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti. All'ora di chiusura l'accesso ai locali dovrà essere chiuso in modo che non consenta di accedere dall'esterno.

I titolari delle autorizzazioni hanno facoltà, all'ora di chiusura, di poter continuare a svolgere le loro prestazioni alle persone che si trovano all'interno dei locali.

Art. 15

Sanzioni

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può inoltre disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 15 giorni. Per recidiva si intende quella prevista e disciplinata dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Sindaco ordina la chiusura qualora il titolare dell'attività non risulti in possesso dell'autorizzazione prescritta per le attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 16

Norme transitorie

I soggetti che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, risultino titolari o si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 del presente Regolamento per l'attività di parrucchiere di uomo o parrucchiera per donna, hanno diritto su richiesta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività sia in rapporto alla donna che all'uomo.

A tal fine le relative domande dovranno essere corredate della qualificazione professionale.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla quello precedente approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 15 del 24.1.1991 ed entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di Legge.

ALLEGATO " A ": ATTIVITÀ DI ESTETICA

Elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nella attività di "estetica":

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato.
- Stimolatore blu con scariche inferiore ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza).
- Disincrostante per pulizia con densità non superiore a 4m.
- Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti U.V.A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti(UV) e infrarossi (IR).
- Massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Trattamenti di calore individuali e parziali.
- Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Massaggiatori meccanici picchettanti.
- Massaggiatori elettrici picchettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA ogni 10 cm.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Massaggiatori subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatori ad impulsi.
- Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Saune tipo finlandese ed altri similari.

Il suddetto elenco di apparecchiature si intende aggiornato ad ogni provvedimento amministrativo emanato dal Consiglio Regionale della Regione Toscana.